



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Udine




CONFINDUSTRIA UDINE



# LE NOVITÀ E GLI ADEMPIMENTI IVA

*A cura del Dott. Davide Giampietri – Rag. Gian Paolo Tosoni*





Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Udine



CONFINDUSTRIA UDINE



*La formazione in aula del Sistema Ratio*

# ALIQUOTE IVA





# STERILIZZAZIONE AUMENTO ALIQUOTE PER IL 2018

**10%**



- **11,5% dal 2019**
- **13% dal 2020**

**22%**



- **24,2% dal 2019**
- **24,9% dal 2021**
- **25% dal 2022**



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Udine



CONFINDUSTRIA UDINE



*La formazione in aula del Sistema Ratio*

# SPLIT PAYMENT





1

## **AMBITO SOGGETTIVO DOPO ESTENSIONE AD OPERA DEL D.L. 148/2017**



- **Pubbliche amministrazioni** destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria;
- **Gli enti pubblici economici** nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persone;
- **Le fondazioni** partecipate da amministrazioni pubbliche soggette allo split payment per una percentuale complessiva del fondo di dotazione **non inferiore al 70%**;



## **2 ESTENSIONE AD OPERA DEL D.L. 148/2017 AMBITO SOGGETTIVO**



- Società controllate dalla **Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;**
- Società controllate da **regioni, province, città metropolitane, comuni o unioni di comuni;**
- Società controllate dalle **società precedenti;**
- Società **quotate** inserite nell'indice **FTSE MIB** Borsa italiana.




## AMBITO OGGETTIVO

Dal 1° luglio 2017



- Split payment anche sui compensi per prestazioni di servizi **assoggettati a ritenuta alla fonte** a titolo d'imposta sul reddito, ovvero a titolo di acconto di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 633/1972





## AMBITO OGGETTIVO

### NO SPLIT PAYMENT



- Le operazioni documentate da **ricevuta fiscale o scontrino fiscale**;
- Operazioni assoggettate, ai fini IVA e ai **regimi c.d. speciali**
- Operazioni per le quali la PA o la società è **debitrice di imposta**,





# ESIGIBILITA' DELL'IMPOSTA



**Esigibilità**

**Momento del pagamento dei  
corrispettivi**

(Art. 3 co. 1 DM 23 gennaio 2015)

**Esigibilità  
anticipata**

**Momento della ricezione della fattura  
ovvero, al momento della sua  
registrazione**



# **ESIGIBILITA' DELL'IMPOSTA ANTICIPATA**

## **CM 27/E/2017**



- La scelta per l'esigibilità anticipata potrà essere fatta **con riguardo a ciascuna fattura ricevuta/registrata**.
- Qualora, nelle more della registrazione, sia effettuato il pagamento del corrispettivo, **l'esigibilità non potrà più essere riferita alla registrazione**, e l'imposta sarà comunque dovuta con riferimento al momento del pagamento della fattura.
- L'esigibilità dell'imposta, come sopra individuata, rileva anche ai fini della determinazione **dell'acconto IVA**.



# CONTABILIZZAZIONE DELL'IMPOSTA

## PA NON SOGGETTI PASSIVI



**PA titolari di conto presso la  
Banca d'Italia**

**Tramite modello F24 EP**

**PA autorizzate a detenere  
conto corrente presso banca  
convenzionata A.d.E**

**Tramite versamento unificato  
delle imposte**

**PA diverse da quelle di cui ai  
due punti precedenti**

**Tramite versamento diretto  
all'Entrata del bilancio dello Stato.**



# CONTABILIZZAZIONE DELL'IMPOSTA

## VERSAMENTO PER PA (E SOCIETA') SOGGETTI PASSIVI



- con modello F24 entro **il giorno 16 del mese successivo** a quello in cui si verifica l'esigibilità **senza possibilità di compensazione** e con apposito codice tributo (6041 e 620E per F24 EP)
- possibilità di annotare **le fatture nel registro delle fatture emesse**, così da far confluire l'IVA nel saldo delle liquidazioni periodiche



## ACCELERAZIONI RIMBORSI

**DAL 1° GENNAIO 2018**



- I rimborsi da conto fiscale per i soggetti passivi d'imposta a cui si applica lo split payment sono erogati in maniera **sprint**



- Fondi di bilancio disponibili direttamente dall'Agenzia delle Entrate sulla contabilità speciale n. 1778





Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Udine



CONFINDUSTRIA UDINE



*La formazione in aula del Sistema Ratio*

# IL PUNTO SULLA DETRAZIONE IVA





## Art. 19, comma 1, DPR n. 633/72

Ante DL n. 50/2017	Post DL n. 50/2017
<p>[...] Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati <b>sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile</b> e può essere <b>esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al <u>secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto</u></b> ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.</p>	<p>[...] Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati <b>sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile</b> ed è <b>esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa <u>all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto</u></b> ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.</p>



## Esempio:

- acquisto di beni consegnati / spediti nel mese di marzo 2017
- fatturati a marzo / primi giorni di aprile 2017



La detrazione, se non usufruita nella liquidazione del periodo, potrà essere effettuata al più tardi con il  
**Mod. IVA 2018 relativo all'anno 2017**  
da presentare **entro il 30.4.2018**





## Art. 25, comma 1, DPR n. 633/72

Ante DL n. 50/2017	Post DL n. 50/2017
<p><i>Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati ... e deve <b>annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.</b></i></p>	<p><i>Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati ... e deve <b>annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.</b></i></p>



## Esempio:

- acquisto di beni consegnati / spediti nel mese di marzo 2017
- ipotizzando che la relativa fattura sia ricevuta nel mese di **aprile 2017**



L'annotazione nel registro IVA acquisti dovrà essere effettuato **prima della liquidazione periodica nella quale si intende detrarre l'imposta** e comunque al più tardi **entro il 30.4.2018**, termine di presentazione del **Mod. IVA 2018 relativo all'anno 2017**.



**1**

**CM 1/E/2018**

**NEW**

- un imprenditore acquista dei beni il 20 dicembre 2017, con consegna della merce accompagnata dalla relativa fattura nello stesso mese.



- **Registrazione della fattura di acquisto nel 2017,**
- **Detrazione nella liquidazione IVA relativa al mese di dicembre 2017**



**2**

## **CM 1/E/2018**

**NEW**

- Il medesimo soggetto avendo ricevuto la fattura relativa allo stesso acquisto entro il 31 dicembre 2017 non abbia annotato la stessa nel 2017, potrà registrare il documento contabile



- Al più tardi, **entro il 30 aprile 2018**
- In un'apposita **sezione del registro IVA degli acquisti** relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017
- Il credito IVA concorrerà a formare **il saldo della dichiarazione annuale IVA relativa al 2017**



3


## CM 1/E/2018

NEW

- Nella diversa ipotesi in cui il soggetto passivo – avendo acquistato e pagato servizi nel mese di dicembre 2017 - **riceva la fattura (emessa nel 2017) il 20 gennaio 2018**



- Registrazione fattura nel **gennaio 2018**
- Detrazione liquidazione **gennaio 2018 (o I° trim)**
- Pur nel rispetto delle **condizioni cui il diritto alla detrazione era assoggettato nel 2017**



**Clausola di salvaguardia**

**CON PRORATA 2017**



**CM 1/E/2018**

**NEW**

**FATTURE RICEVUTE NEL 2017  
MA REGISTRATE DOPO L'1/5/2018**



- In questo caso, l'unica strada per detrarre l'Iva è quella di presentare la **dichiarazione Iva integrativa**, al fine di recuperarla come visto al caso precedente.




**CM 1/E/2018**

**NEW**

## **COME SI PROVA LA DATA DI RICEZIONE DELLA FATTURA?**



- Trasmissione a mezzo PEC;
- Altri sistemi che attestino la ricezione (*email*);
- Corretta tenuta della contabilità (*articolo 25, primo comma: obbligo di numerare in ordine progressivo le fatture e bollette doganali ricevute*);



In modo da consentire un puntuale controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria del corretto susseguirsi delle registrazioni dei vari documenti.



## **Decorrenza**

### **art. 2 comma 2 bis DI 50/2017**

- le nuove disposizioni si applicano ***“alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017”***



- per l'IVA relativa a **fatture 2015 e 2016** non ancora detratta, si potrà continuare ad applicare **la normativa previgente**
- le nuove disposizioni trovano applicazione anche con riferimento alle **note di credito** di cui all'art. 26, comma 2, DPR n. 633/72, **emesse a decorrere dall'1.1.2017**





Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Udine



CONFINDUSTRIA UDINE



*La formazione in aula del Sistema Ratio*

# NOVITA' MODELLO IVA 2018





## TERMINI DI PRESENTAZIONE



- in via telematica direttamente o tramite un intermediario abilitato, **dall'1.2 al 30.4.2018** esclusivamente in forma autonoma.
- Rimangono invariati i termini di versamento.
- E' confermata la **soppressione** dell'invio della Comunicazione dati IVA.



## QUADRO VE

Il rigo VE38 è stato ridenominato “Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all’art. 17-ter”

VE38 Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all’art. 17-ter	,00
--	-----

## QUADRO VJ

- ridenominazione del rigo VJ18 in “Acquisti dei soggetti di cui all’art. 17-ter”



## QUADRO VH

Il quadro VH è stato rimodulato e la compilazione va effettuata **esclusivamente in caso** di integrazione / correzione dei dati omessi / incompleti / errati delle “Comunicazioni delle liquidazioni IVA periodiche”.

QUADRO VH		CREDITI		DEBITI		Subfornitori	Liquidazione anticipata
VARIAZIONI DELLE COMUNICAZIONI PERIODICHE (*)		1	2	3	4		
VH1	Gennaio	,00	,00				
VH2	Febbraio	,00	,00				
VH3	Marzo	,00	,00				
VH4	I TRIMESTRE	,00	,00				
VH5	Aprile	,00	,00				
VH6	Maggio	,00	,00				
VH7	Giugno	,00	,00				
VH8	II TRIMESTRE	,00	,00				
VH9	Luglio	,00	,00				
VH10	Agosto	,00	,00				
VH11	Settembre	,00	,00				
VH12	III TRIMESTRE	,00	,00				
VH13	Ottobre	,00	,00				
VH14	Novembre	,00	,00				
VH15	Dicembre	,00	,00				
VH16	IV TRIMESTRE	,00	,00				
VH17	Acconto dovuto						Metodo



## QUADRO VL

Nel quadro VL **sono stati soppressi** i seguenti righi presenti nel mod. IVA 2017:

- **VL29** “Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto
- **VL31** “Versamenti integrativi d’imposta”



# QUADRO VL

Nel quadro VL è stato introdotto il rigo:

- **VL30** “Ammontare IVA periodica”, composto dai seguenti 3 campi, nei quali indicare:
  - a campo 2 l’ammontare dell’IVA periodica dovuta;
  - a campo 3 il totale dei versamenti periodici, compresi l’acconto IVA e gli interessi trimestrali, nonché l’imposta **versata a seguito di ravvedimento relativi al 2017**;
  - a campo 1 il maggiore tra l’importo di campo 2 e quello di campo 3

VL30 Ammontare IVA periodica		1	
			,00
	IVA periodica dovuta		
2			,00
	IVA periodica versata		
3			,00



## QUADRO VO

I contribuenti in contabilità semplificata “per cassa” che vogliono tenere i registri IVA senza le annotazioni relative agli incassi / pagamenti, con la presunzione che la data di registrazione dei documenti coincida con quella di incasso / pagamento ai sensi dell’art. 18, comma 5, DPR n. 600/73, **devono formalmente comunicare l’opzione** barrando la casella 1 del nuovo rigo **VO26**.

L’ opzione è vincolante per **almeno un triennio**

**VO26** TENUTA DEI REGISTRI IVA SENZA SEPARATA INDICAZIONE DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI  
PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 5, d.P.R. n. 600/1973)

Opzione

1 ☐



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Udine



CONFINDUSTRIA UDINE



# RIMBORSO E COMPENSAZIONE CREDITO IVA







## RIMBORSO IVA ANNUALE

È stato aumentato a **€ 30.000** dai € 15.000 precedenti, il limite del credito rimborsabile **senza alcun adempimento**.

La richiesta per un **importo superiore** comporta:



- per i soggetti “***non a rischio***”: l’apposizione del visto di conformità (o sottoscrizione alternativa) e il rilascio della dichiarazione sostitutiva di atto notorio
- per i soggetti “***a rischio***”: la prestazione della garanzia



1

## **SOGGETTI A RISCHIO**

### **Comma 4 dell'art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972**





- soggetti passivi che **esercitano attività d'impresa da meno di due anni**, diversi dalle start up innovative di cui all'art. 25, D.L. n. 179/2012;
- soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante **all'atto della cessazione dell'attività**.

2

## SOGGETTI A RISCHIO

### Comma 4 dell'art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972

- 
- soggetti passivi ai quali, **nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso**, sono stati notificati **avvisi di accertamento o di rettifica**,



da cui **risulti**, per ciascun anno, **una differenza** tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:

- **al 10% degli importi dichiarati se  $\leq 150.000$**
- **al 5% degli importi dichiarati se  $> 150.000 \leq 1.500.000$**
- **al 1% degli importi dichiarati (o cmq 150.000) se  $> 1.500.000$**

## **SOGGETTI A RISCHIO LA GARANZIA**



- **Cauzione in titoli di Stato**

- **Fidejussione** rilasciata da una **banca**

o da un'impresa commerciale che, a giudizio dell'amministrazione finanziaria, offra adeguate garanzie di solvibilità

- **Polizza fidejussoria**

rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione

**La durata della garanzia deve essere pari a TRE ANNI a partire dalla data di erogazione del rimborso**

**NEW**

## **ART. 7 LEGGE N. 167/2017**

### **RISTORNO FORFETARIO COSTI GARANZIA**



- **0,15% dell'importo garantito**
- **per ogni anno di durata della garanzia.**



- **è versata alla scadenza del termine** per l'avviso di accertamento / rettifica.
- in caso di emissione dell'avviso di accertamento / rettifica, è versata nel momento in cui viene definitivamente accertata la spettanza del rimborso del credito IVA.



## COMPENSAZIONE IVA DOPO IL DL 50/2017

**$\leq 5.000 \text{ €}$**

**LIBERA**

**$> 5.000 \text{ €}$   
Mod. IVA annuale**

**VISTO DI CONFORMITÀ  
(O SOTTOSCRIZIONE ALTERNATIVA)**

**$> 5.000 \text{ €.}$   
Mod TR infrannuale**

**VISTO DI CONFORMITÀ  
(O SOTTOSCRIZIONE ALTERNATIVA)**

**1**

**Modello TR relativo al secondo trimestre 2017  
con un'eccedenza a credito di € 15.000:**

**€ 4.000  
COMPENSAZIONE**

**€ 11.000  
RIMBORSO**

**NO VISTO**

**Modello TR relativo al terzo trimestre 2017  
con un'eccedenza a credito di € 10.000**

**€ 0 COMPENSAZIONE**

**€ 10.000  
RIMBORSO**

**NO VISTO**



**2**

**Dichiarazione annuale 2018** relativa al 2017,  
da cui emerge un'eccedenza a **credito di euro 13.000**

**€. 4.000  
COMPENSAZIONE**

**SÌ VISTO**

**€. 9.000  
RIMBORSO**

**NO VISTO**

**Plafond TR  
NON autonomo  
rispetto all'annuale**

**Rimborsi TR +  
Rimborso ANNUALE  
<= €. 30.000**





Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Udine



CONFINDUSTRIA UDINE



# COMUNICAZIONI DATI FATTURE 2018





**1**

## CONFERMATA L'OPZIONE PER LA CADENZA SEMESTRALE

2018	Cadenza trimestrale	1° trimestre	31.5.2018
		2° trimestre	<b>30.9.2018</b>
		3° trimestre	30.11.2018
		4° trimestre	28.2.2019
	Cadenza semestrale	1° semestre	<b>30.9.2018</b>
		2° semestre	28.2.2019



2

## DATI DA TRASMETTERE

### DATI 2017

- **Dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni** (denominazione, cognome, nome, sede della controparte);
- Data e numero della fattura;
- Base imponibile;
- Aliquota applicata;
- Imposta
- Tipologia dell'operazione

### DATI 2018

- **Partita IVA** dei soggetti coinvolti nella operazione;
- **Codice fiscale** per i soggetti privati
- data e numero della fattura;
- base imponibile;
- aliquota applicata;
- l'imposta o se non applicata in fattura, la tipologia di operazione



3

## SANZIONI

- **DATI 2017**

**No sanzioni** per errata trasmissione se corretta entro il **28/02/2018**

- **DATI 2018**

**Confermata** la sanzione amministrativa di **2 euro per ciascuna fattura** omessa o comunicata in maniera errata, **entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre**



**4**

## DOCUMENTO RIEPILOGATIVO

- possibilità di comunicare il documento riepilogativo per le fatture di importo **inferiore a 300 euro**;



- Data e numero del documento riepilogativo;
- Ammontare dell'imponibile complessivo e dell'imposta complessiva, distinti secondo l'aliquota IVA applicata.



5

## ESENZIONI PER:

- le amministrazioni pubbliche per le fatture emesse nei confronti dei consumatori finali;
- i produttori agricoli in regime di esonero situati nelle zone montane
- per quanti esercitano l'attività sia in zone montane sia in altre zone, l'esonero spetta se l'attività è esercitata in terreni ubicati nelle zone montane in misura **superiore al 50%**



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Udine



CONFINDUSTRIA UDINE



*La formazione in aula del Sistema Ratio*

# FATTURA ELETTRONICA





## FATTURA IN FORMATO ELETTRONICO

In linea generale è un documento contenuto in un file informatico, ma che deve essere distinto tra:



- fattura contenuta in un file formato PDF o altro (es. JPEG);
- fattura costituita da un record standardizzato in formato XML







## LA FATTURA ELETTRONICA DEVE ESSERE:



- **Sottoscritta digitalmente**, per avere la certezza della data di emissione, della provenienza della fattura e della sua immodificabilità da parte del destinatario;
- **Trasmessa telematicamente** utilizzando un sistema di interscambio, nella specie quello gestito dall'Agenzia delle entrate (in sigla **Sdi**);
- **Archiviata elettronicamente** in un sistema che dia garanzia di conservazione e di immodificabilità del contenuto



## OBBLIGO FATTURA ELETTRONICA A PARTIRE DAL **1° GENNAIO 2019**



In via preliminare ogni titolare di partita IVA dovrà decidere quale modalità operativa intenda adottare, scegliendo cioè:

- **Un provider informatico**
- **Un professionista che svolge il servizio in proprio (attraverso proprio provider)**

In questa fase verrà chiesta al sistema di interscambio l'attribuzione del **“codice destinatario B2B”** come **identificativo unico** all'interno del sistema.



## **OBBLIGO FATTURA ELETTRONICA A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2019**



Le fatture elettroniche seguiranno due diverse strade verso il cliente:

- **Se titolare di partita IVA le riceverà in formato elettronico tramite lo SdI**
- **Se consumatore finale sono rese disponibili a questi ultimi dalla Agenzia delle Entrate tramite i servizi telematici.**



## ESCLUSIONE:



L'obbligo di emettere e ricevere fatture elettroniche non si applica a:

- **MINIMI**
- **FORFETARI**
- **CLIENTI E FORNITORI ESTERI SENZA P.IVA ITALIANA**





## CLIENTI E FORNITORI ESTERI SENZA P.IVA ITA



Questi documenti formeranno oggetto di:

- **UNA COMUNICAZIONE TELEMATICA MENSILE**

- Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data della fattura attiva o di ricezione di quella passiva.

- **NO COMUNICAZIONE PER LE BOLLETTE DOGANALI**



## CARATTERISTICHE FATTURA ELETTRONICA:



- La fattura elettronica elimina la nuova criticità relativa all'esercizio della detrazione entro il termine della dichiarazione annuale, **in quanto i tempi di spedizione e di ricezione della fattura vengono a coincidere**
- Verrà meno **lo spesometro**;
- La **conservazione elettronica** sarà gestita dalla memorizzazione **a cura dell'Agenzia delle entrate**.



## ACCERTAMENTO

Il termine di decadenza per l'attività di accertamento (Iva ed imposte dirette) **sono ridotti di due anni** per i soggetti passivi che emettono fattura elettronica,



- ed assicurano la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati **per le operazioni di ammontare superiore a 500 euro.**

Coloro che effettuano anche operazioni al minuto, possono fruire della agevolazione in questione solo se hanno esercitato **l'opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi.**



## PER LE SEMPLIFICATE E I PROFESSIONISTI



L'Agenzia delle entrate metterà a disposizione:

- Gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di **liquidazione periodica dell'IVA**
- Bozza **Dichiarazione IVA e REDDITI**
- Bozza **F24**

L'utilizzo di queste informazioni **assorbirà la tenuta del registro fatture e del registro acquisti.**





Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Udine




CONFINDUSTRIA UDINE



*La formazione in aula del Sistema Ratio*

# SCHEMA CARBURANTE





## DAL 1° LUGLIO 2018

Obbligo, ai fini della **detraibilità IVA e della deduzione del costo** di:



- acquistare il carburante **esclusivamente** con **mezzi di pagamento tracciabili**.
- gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA **dovranno essere documentati con la fattura elettronica** (art. 22 comma 3 Dpr 633/72).



**Abrogato il Dpr 444/97**



## DAL 1° LUGLIO 2018

I soggetti che cedono carburanti e lubrificanti per autotrazione a  
**soggetti non passivi d'imposta:**



- dovranno comunque **memorizzare e trasmettere i corrispettivi in via telematica all'Agenzia delle Entrate;**
- ancorché **non venga rilasciata alcuna certificazione al** cessionario in questione.





## DAL 1° LUGLIO 2018

A favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante è riconosciuto un **credito d'imposta**:



- pari al **50% delle commissioni addebitate** per le transazioni effettuate a decorrere dal'1.7.2018, mediante carte di credito;
- Il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il **mod. F24 a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.**



## DAL 1° LUGLIO 2018

Obbligo **FATTURE ELETTRONICA** per:



- prestazioni rese da soggetti subappaltatori / subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un **contratto di appalto stipulato con una Pubblica amministrazione**

Questa disposizione riguarda l'insieme dei destinatari della normativa della legge 136/2010 (cd. legge antimafia) che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti.



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Udine




CONFINDUSTRIA UDINE



*La formazione in aula del Sistema Ratio*

# BENI SIGNIFICATIVI





## **INTRODOTTA UNA NORMA INTERPRETATIVA DELL'ARTICOLO 7, COMMA 1, LETTERA B), LEGGE 488/1999**

- L'individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture **si effettua in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale** come individuato dal D.M. 29 dicembre 1999
- Il valore dei predetti beni deve essere **assunto nella misura pari a quello risultante dall'accordo contrattuale** che deve tenere conto soltanto di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni (materia prime, manodopera impiegata, ecc.) e non può essere inferiore al loro prezzo di acquisto.
- La fattura deve riportare **anche il valore dei beni significativi** che sono forniti nell'ambito dell'intervento.



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Udine



CONFINDUSTRIA UDINE



*La formazione in aula del Sistema Ratio*

# SEMPLIFICAZIONE COMUNICAZIONI ELENCHI INTRASTAT







## DAL 1° GENNAIO 2018

- Abolizione dei modelli INTRA **trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi;**
- Valenza esclusivamente statistica dei modelli INTRA mensili relativi agli acquisti di beni e servizi
- Mantenimento dei modelli INTRA esistenti **per le cessioni di beni e di servizi.**
- **Mensili:** innalzamento della soglia dell'ammontare delle operazioni da 50.000 euro a :
  - **200.000 euro** trimestrali per gli acquisti di beni;
  - **100.000 euro** trimestrali per gli acquisti di servizi;

**per almeno uno dei quattro trimestri precedenti**

